

D.Lgs. 231/2001: aggiornamenti normativi intervenuti nel 2011

I nuovi reati presupposto introdotti nel 2012

Reati introdotti dalla legge 190/2012 (c.d. legge anticorruzione)

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

1. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Il nuovo reato di cui all'art. 319 quater c.p. è caratterizzato da quel comportamento del pubblico ufficiale che induce taluno a dare o promettere denaro o utilità. Tale figura si distingue, pertanto, dal reato di concussione di cui all'art. 317 c.p. in quanto in quest'ultimo il comportamento punito è quello che "costringe" il privato alla dazione, mentre l'art. 319 quater punisce la "induzione".

Il concetto di **induzione** deve essere inteso come quel comportamento del pubblico ufficiale che sia caratterizzato da un "abuso di poteri o qualità" che valga ad esercitare una **pressione o persuasione psicologica** nei confronti della persona cui sia rivolta la richiesta indebita di dare o promettere denaro o altra utilità, sempre che colui che da o promette abbia la consapevolezza che tali "utilità" non siano dovute.

Un concetto meno stringente rispetto alla costrizione che caratterizza la concussione e che è stata storicamente individuata in qualunque violenza morale attuata con abuso di qualità o di poteri, che si risolva in una minaccia, esplicita o implicita, di un male ingiusto recante lesione non patrimoniale o patrimoniale.

2. Corruzione tra privati

L'art. 2635 c.c. punisce invece la c.d. "corruzione tra privati", prevedendo misure sanzionatorie per chi, rivestendo determinate qualifiche nella struttura organizzativa aziendale, a fronte della dazione o promessa di denaro o altra utilità, compia od ometta atti in violazione degli obblighi del proprio ufficio che provochino nondimeno nocumento alla società.

Altresì sanzionato dalla ricordata norma è il comportamento di chi, dando o promettendo denaro, induca i medesimi soggetti alla violazione dei doveri inerenti il proprio ufficio, sempre determinando un danno alla società.

Come cennato, in riferimento a tale seconda ipotesi, il nuovo art. 25 ter, lettera s-bis, del d.lgs. 231/2001, prevede che nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c. (dare o promettere denaro o altra utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori ovvero a soggetti sottoposti alla direzione di tali persone), è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente cui appartiene chi esegue la dazione o la promessa, sanzionata con la pena pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

Sistema sanzionatorio ex 231

Analizzando il sistema sanzionatorio correlato all'introduzione delle due fattispecie di reato da parte della l. 192/2012, va evidenziato come, in aggiunta alle sanzioni penali tipicamente previste, che qui si richiamano, i comportamenti illeciti vengono ulteriormente sanzionati ai sensi della 231: la sanzione pecuniaria fino a 250 quote per i reati sanzionati con l'ammenda o con la pena dell'arresto fino a uno anno oppure dell'arresto fino a due anni alternativa alla pena pecuniaria;

- la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote per il reato di cui all'art. 319 quater c.p.;
- la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote per i reati di cui all'art. 2635 c.c.i.

Parte Speciale 16

Reati di induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione tra privati

1. Identificazione delle attività sensibili

La presente Parte Speciale è il risultato di un processo di mappatura dei rischi delle attività e del contesto aziendale svolto dal Gruppo Intermatica.

Tale processo ha permesso di verificare l'analogia tra le figure di reato introdotte dalla ricordata legge 190/2012 e quelle già individuate nella Parte Speciale 1 del Modello Organizzativo adottato, tanto da ritenere idonei i principi generali di comportamento e i protocolli di controllo specifici già adottati per tale tipologia di reati.

2) Principi generali di comportamento

Dovranno necessariamente trovare applicazione tutti i principi generali di comportamento già previsti ed espressi per tutte le altre parti speciali di cui al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, cui si fa integrale rimando, in quanto compatibili. In particolare, dovranno essere osservate le disposizioni contenute nel Codice Etico relativamente ai rapporti con i terzi (clienti-fornitori) ed in generale con la Pubblica Amministrazione.

3) Protocolli di controllo specifici

Dovranno parimenti trovare applicazione i protocolli specifici già adottati e collaudati in riferimento alle fattispecie di reato di cui alla Parte Speciale 1 ai quali, pertanto, espressamente si rinvia, intendendoli espressamente adottati anche in riferimento alle presenti figure criminose.